

Satta, Maria Margherita (1989) *Struttura familiare e modelli di trasmissione dell' eredità*. In: Cecaro, Anna Maria; Chiaretti, Giuliana; Fancellu, Rina; Mondardini, Gabriella; Nuvoli, Gianfranco; Rujū, Flavia; Saba, Marina; Cappai, Gavina Angela; Satta, Maria Margherita; Tognotti, Eugenia *Donne e società in Sardegna: eredità e mutamento: materiali e strumenti di ricerca*. Sassari, Iniziative culturali. p. 59-78. (Tempo spazio società, 10).

<http://eprints.uniss.it/4009/>

A.M. Cecaro, G. Chiaretti, R. Fancellu, G. Mondardini, GF. Nuvoli,  
F. Ruju, M. Saba e G.V. Cappai, M.M. Satta, E. Tognotti

# **Donne e società in Sardegna eredità e mutamento**

**Materiali e strumenti di ricerca**

Iniziative Culturali

Copyright © Dicembre 1989  
Edizioni di  
Iniziative Culturali  
soc. coop. a r.l.  
Via Manno, 13 - Sassari - Tel. 232462

*In copertina:* Francesco Sechi, «Teste '88»

Fotocomposizione: Dati&Grafica - Sassari  
Stampa: TAS - Sassari

Questo volume è stato pubblicato  
sotto gli auspici della Regione Autonoma della Sardegna

## Struttura familiare e modelli di trasmissione dell'eredità

Come sostengono Berkner e Mendels <sup>(1)</sup>, i sistemi di eredità e i modelli che ne regolano la trasmissione sono fattori importanti nel determinare sia la struttura della famiglia, sia i modelli demografici delle società contadine nell'Europa occidentale.

Numerosi studiosi hanno sottolineato, infatti, che se da una parte l'indivisibilità dell'eredità e la trasmissione integrale della terra impedisce la creazione di numerosi aggregati domestici, limita il numero dei matrimoni, incoraggia l'emigrazione dei figli e porta ad un aumento lento della popolazione, d'altra parte la divisibilità dell'eredità determina la frammentazione della terra e un alto tasso di nuzialità. Inoltre, secondo gli studi di Goldschmidt e Kunkel <sup>(2)</sup> la struttura dell'aggregato domestico, sempre in società contadine, sarebbe in rapporto con la struttura economica e, in particolare con la proprietà e disponibilità di terra. Di fatto, la struttura familiare a nucleo coniugale corrisponderebbe a una situazione di disponibilità di terra e comporterebbe la divisione dell'eredità in parti uguali fra tutti i figli, sia maschi che femmine.

La Sardegna dei secoli XVI - XVIII, presa in considerazione in questa sede, potrebbe rientrare all'interno di questi modelli. Anche se la situazione economica sarda non era di abbondanza, ma piuttosto di povertà di terra, tuttavia la divisione della proprietà in quote più o meno uguali ai figli, l'assegnazione delle terre comuni in uso collettivo con la possibilità di sfruttamento dei pascoli e dei boschi davano una certa disponibilità di terra, sia pure a livello di sussistenza individuale o familiare <sup>(3)</sup>.

La diffusione di contratti di lavoro che prevedevano l'accordo fra le parti, di cui una metteva il capitale e l'altra il lavoro, con la divisione dei frutti secondo quote antecedentemente stabilite <sup>(4)</sup>, l'esistenza

del bracciantato agricolo nella pastorizia <sup>(5)</sup> fornivano i mezzi per provvedere in qualche modo ai bisogni essenziali dei singoli e della famiglia. Inoltre, tale possibilità di sussistenza favoriva ed esigeva, per quanto riguardava le piccole proprietà familiari rispetto al sistema collettivo più generalizzato dei grandi salti demaniali, l'autonomia del figlio e la creazione di una famiglia autonoma rispetto a quella paterna.

La legge sanciva questa autonomia economica e sociale stabilendo che con il matrimonio l'uomo e la donna venissero affrancati dalla potestà paterna e considerati emancipati <sup>(6)</sup>. Questa autonomia, ovviamente, in concreto era proporzionale all'indipendenza reale del figlio e della sua famiglia dai genitori. Tra i nobili e borghesi la nuova famiglia dipendeva per il suo stato sociale dalla attribuzione di beni familiari paterni e materni a favore del figlio e dalla concessione della dote a favore della figlia. Ciò poteva influire sulla libertà dei contraenti e implicare una qualche dipendenza dalla famiglia d'origine, anche se i capitoli matrimoniali costituivano l'uomo e la donna nel perfetto dominio dei beni e della dote.

E' vero però che, talvolta, tali capitoli prevedevano condizioni per la successione ereditaria. Ciò si verificava tanto più quando l'effettivo possesso di alcune quote di beni veniva posticipata alla morte dei genitori <sup>(7)</sup>.

Un principio rilevante nella trasmissione ereditaria in Sardegna era quello della inalienabilità dei patrimoni d'origine <sup>(8)</sup>. I beni, cioè, dovevano stare e muoversi nell'asse verticale della parentela, tomando, in mancanza di eredi, alla famiglia di provenienza <sup>(9)</sup>. Di fatto, la presenza, il controllo e la protezione della famiglia sarda nei confronti dell'individuo venivano estesi ed espressi anche nella trasmissione dei beni.

Al primo posto nella trasmissione dell'eredità troviamo i figli ed i loro discendenti, che, come già detto, succedevano su base egualitaria, senza alcuna discriminazione di sesso e di capacità giuridica <sup>(10)</sup>. Solitamente la divisione avveniva dopo la morte dei genitori: ai figli andava la cosiddetta legittima, consistente in una quota dei beni sia paterni che materni <sup>(11)</sup>. Oltre alla legittima venivano concessi altri beni che, sempre divisi in parti uguali, andavano a completare il computo della eredità <sup>(12)</sup>. Talvolta l'eredità, o parte di essa, veniva concessa quando

i genitori erano ancora in vita e ciò avveniva soprattutto in occasione del matrimonio dei figli : si trattava per lo più della costituzione della dote per le ragazze e, nel caso dei maschi, dell'anticipazione di beni o mezzi finanziari o strumenti di lavoro che avrebbero garantito il sostentamento e l'indipendenza economica della nuova famiglia. Di norma ai maschi venivano lasciati animali e attrezzi di lavoro, alle donne utensili di casa e biancheria. Il computo delle parti, nel testamento, includeva tutti i beni dati ai figli in diversi periodi dell'esistenza, ma, in particolare, quelli dati, come si è visto, in occasione del matrimonio. In effetti, il valore dei beni doveva essere uguale per tutti i figli e le figlie tanto che, negli atti notarili, la formula più frequente impiegava il verbo *igualar* per rimarcare il pari trattamento riservato ai figli di entrambi i sessi.

Secondo il sistema ereditario vigente in Sardegna, era regola, come si è accennato, che la proprietà venisse divisa equamente fra i figli di entrambi i sessi. Tuttavia, i casi concreti, riportati nei documenti, mostrano che raramente vi era coincidenza fra eguaglianza formale e testamenti. Del resto, in molti casi, lo stesso diritto positivo prevedeva queste diseguaglianze.

Inoltre, per quanto riguarda la frammentazione del patrimonio, può sembrare che il grado di eguaglianza dei diritti di successione ereditaria sia in diretta relazione col grado di tale frammentazione ad ogni successione; in realtà, l'eguaglianza di trattamento non porta necessariamente ad una divisione uguale della terra e di tutto il patrimonio.

I sistemi di eredità, come affermano Berkner e Mendels<sup>(13)</sup>, per altre realtà contadine, possono essere classificati secondo un *continuum* che va dalla rigida indivisibilità, quando esiste un solo successore per ogni possedimento, alla rigida divisibilità egualitaria, quando tutti i figli ricevono una quota della proprietà "reale" dei genitori. In mezzo vi è una vasta gamma di possibilità che Berkner e Mendels definiscono di "divisibilità preferenziale", riferendosi al caso in cui la terra può essere divisa fra più figli, ma alcuni o uno ricevono una quota più vasta o privilegiata del patrimonio. Questi sistemi di "divisibilità preferenziale" operano compensando certi figli con pagamenti diversi, di tipo monetario, per esempio, al posto della terra, oppure trasferendo il

grosso della proprietà ad un erede, mentre gli altri figli ricevono solo pochi lotti, in quanto compensati precedentemente in modo diverso. Del resto, due aspetti fondamentali dei sistemi di “divisibilità preferenziale” sanciscono che il diritto successorio non richiede che la terra sia divisa in parti uguali e che il compenso non deve necessariamente essere in terre: può essere una dote al momento del matrimonio, un apprendistato o anche un’istruzione.

In Sardegna, i documenti esaminati ci danno conto di una casistica svariaticissima nella quale si possono individuare da una parte casi di rigida divisione egualitaria e dall’altra numerosissime situazioni di “divisibilità preferenziale”. All’interno di quest’ultima casistica, il testamento costituiva il momento in cui si arrivava a fare un conguaglio di ciò che ogni figlio aveva avuto sia nei diversi periodi, sia nelle diverse forme. Numerosi sono i testamenti dove si afferma che l’eredità viene lasciata ai figli maschi con l’esclusione delle femmine che hanno ricevuto la loro parte al momento del matrimonio. In un testamento del 1572 Joana Pina nomina eredi *per iguals parts* i figli maschi *sens que ne ajan part les filles femelles per quant leas ha dades lo que ha pogut en casament* <sup>(14)</sup>. Per qualche figlio era normale anche la diseredazione per motivi diversi. Sempre in un testamento del 1572 si legge: *Y pogan cabre ni ne ajan ninguna part, dret, ni actio sa muller y filla de dit testador...que per llur mal viure deffrenat l’an posat evergonia y desonrat, com es clar en la present ciutat* <sup>(15)</sup>.

Già da prima, nel diritto positivo osservato nelle comunità sarde, nella Carta de Logu la diseredazione veniva concepita come un’esclusione automatica dei figli dall’eredità a causa di indegnità, ed aveva effetto anche prescindendo dal volere del testatore <sup>(16)</sup>. In tal modo veniva concepita anche negli Statuti Sassaresi, dove era contemplata a causa di ingratitudine o nel caso fosse stato commesso *alcunu iscunvenile contra sa boluntate* dei genitori <sup>(17)</sup>.

I rapporti patrimoniali tra coniugi erano regolati in una duplice forma: il matrimonio a comunione e quello a dote <sup>(18)</sup>. Il sistema della comunione dei beni, sia per la sua diffusione nell’isola, sia perché ritenuto di origine indigena, era definito come matrimonio *a sa sardisca*. A tale sistema veniva opposto il matrimonio a dote, denominato *sa pi-*

*sanisca*, perché ritenuto estraneo alle antiche consuetudini isolate.

In tale contratto matrimoniale i rapporti patrimoniali venivano patuiti in presenza delle famiglie dei contraenti, al momento conclusivo della celebrazione familiare del matrimonio e sanciti, di norma, nei capitoli matrimoniali redatti dal notaio o da un pubblico scrivano. Il sistema matrimoniale a dote o a *sa pisanisca* era seguito prevalentemente nelle città, dove era maggiore la concentrazione di forestieri e di benestanti. In seguito divenne di uso generalizzato non solo nelle classi elevate, ma anche nel ceto medio (19).

La dote veniva offerta dai genitori della ragazza in occasione del matrimonio (*per contemplatio de matrimoni*) e per l'amore e la benevolenza sentita verso di lei (*per lo amor y bona voluntat*); consisteva in una donazione *pura perfecta e irrevocable* finché la figlia fosse rimasta in vita (*dins entre vius*) e proveniva dalla parte legittima dei beni paterni e materni (*per tota part y legittima paterna y materna*), con l'aggiunta, inoltre, di un'altra quota (*y supplement de aquella*) che, insieme alla legittima, completava il computo dell'eredità (20).

Se la madre era vedova, essendo solitamente istituita dal marito erede universale, era lei che costituiva la dote *tam en nom propri* quanto sui beni del marito, oppure disponeva di tutto come *curatrix testamentaria* delle volontà del defunto. Nel caso in cui la sposa era una serva, la dote veniva costituita dal padrone come ricompensa e saldo per i servizi prestati.

La dote di una sposa, il cui valore variava secondo le disponibilità finanziarie della famiglia (21), poteva essere pagata in contanti o *in roba de lli llana seda y coto* però poteva anche comprendere "gioie" d'oro e d'argento, case, rendite di immobili ecc. (22).

Il valore del patrimonio dotale solitamente veniva valutato da due esperti eletti uno per parte. Il pagamento della dote o parte di essa veniva, in genere, condizionato nel tempo alla celebrazione ecclesiastica del matrimonio, però talvolta poteva anche prescindere ed essere effettuato prima e a richiesta dei contraenti. Inoltre, la consegna della dote veniva garantita ed ipotecata dai genitori della sposa su tutti i loro beni. La donazione dotale, però, era effettuata dai genitori con un *pacte vinclé y conductio*: la figlia avrebbe potuto disporre nel suo testamento soltanto della percentuale stabilita dai genitori (23) nel caso fos-

se morta, *ca que Deu no vulla*, senza figli *legittims y naturals* o con questi ancora incapaci di testare (24). Invece, se la figlia fosse morta avendo prole in grado di poter fare testamento, l'intero patrimonio dotale poteva essere lasciato in eredità ai propri figli (25).

L'amministrazione della dote era affidata al marito, al quale era concessa la facoltà di utilizzarne i frutti. Alla moglie doveva rimanere *sava y segura* la sua proprietà. A garanzia della dote, anche la moglie costituiva il marito come *procurator in cosa propria*, e si impegnava a non revocare la costituzione dotale a causa di minore età, se inferiore a venticinque anni, o per qualsiasi altro motivo. Il marito, da parte sua, si impegnava alla restituzione della dote nel tempo, nel luogo e nelle forme stabiliti, ipotecando per questo tutti i suoi beni.

I patti matrimoniali a dote, inoltre, comportavano da parte del marito una *donactio per noces o screix* che veniva dichiarata per iscritto. Nei capitoli matrimoniali la ragione della donazione era quella dell'*amor per la verginitat* della donna. Normalmente era pari alla metà della dote e la donna poteva disporne solo dopo la morte del marito (26).

L'ammontare dello *screix* fu poi ridotto alla quarta parte della dote per deliberazione del duca di Gandia (1612—14), don Carlo Borgia, ma il provvedimento non procurò mutamenti alla consuetudine (27).

Già da prima, il parlamento del Villanova (1518—23), modificando la natura stessa dello *screix*, aveva stabilito che non si dovesse più intendere come dato in proprietà, ma solo in usufrutto a vita; alla morte della vedova doveva essere restituito agli eredi del marito (28). Questa disposizione mirava ad impedire un eccessivo impoverimento dei patrimoni familiari.

Poiché la legge del parlamento Villanova veniva solitamente elusa dai contraenti i quali sottoscrivevano negli atti una dichiarazione di rinuncia in favore della vecchia consuetudine, essa fu ribadita dal parlamento del Coloma (1573—74) sotto pena, per i notai consenzienti, della privazione del loro ufficio e della estromissione del regno per tre anni (29). Pertanto, si riscontra che i notai, dietro la spinta della consuetudine, trovarono il modo di aggirare la legge inserendo negli atti la clausola con la quale veniva concesso alla donna l'usufrutto dello *screix* durante il matrimonio e la sua donazione dopo lo scioglimento

del vincolo coniugale (30).

Il parlamento del marchese d'Aytona (1593—96), don Gastone di Moncada, volendo metter fine all'abuso, decise la dichiarazione di nullità per gli atti redatti con il dono dello *screix* alla donna, anche dopo lo scioglimento del matrimonio (31).

Inoltre, in base alla consuetudine, il marito morendo prima, concedeva alla moglie, per patto espresso, *la mitja cambra, ossia la mitat de totes les robes de lli llana seda y coto que lo die de son obit se trobaran dins la cambra de la sua habitacio* (32). Questa antica usanza fu regolata, senza successo, dal parlamento del Villanova, che, sempre per quanto riguarda la *mitja cambra*, dispose doversi intendere solo la quarta parte delle *robes de llit y taula necesaries y quotidianes* (33). Ancora per patto espresso, il marito assicurava alla moglie *l'any de plor*, cioè il diritto della vedova ad essere alimentata con i beni del marito durante l'anno di lutto (34). Il parlamento del Villanova regolò l'importo dell'*any de plor*, secondo la condizione sociale e finanziaria, con le quote seguenti: cento lire per le vedove i cui mariti fossero di buona condizione, ossia nobili, cavalieri, dottori e cittadini già vicari o consiglieri in capo; cinquanta lire per le vedove di mercanti; venticinque lire per le vedove di artigiani (35). Lo stesso parlamento stabilì per la vedova la facoltà di scelta tra gli alimenti e l'*any de plor* (36).

Bisogna constatare che anche queste norme solitamente non venivano rispettate e l'ammontare della *mitja cambra* e dell'*any de plor* era lasciato per lo più alla discrezione del marito (37). Il godimento dei suddetti diritti da parte della vedova, per lo meno dove vigeva il diritto barcellonese, veniva legato al suo vivere casta ed onesta allevando bene i propri figli: *si honestament e casta viura apres la mort de son marit en sa honor nodrint be sos fills...* (38).

Sul piano generale si deve precisare che le donazioni tra marito e moglie per il diritto catalano-barcellonese vigente in Sardegna non avevano limitazioni, mentre alcune norme e consuetudini indigene come la Carta de Logu e il Breve di Villa di Chiesa stabilivano disposizioni più restrittive, che spesso negli atti, venivano disattese, introducendo clausole di rinuncia. Lo stesso parlamento del Villanova limitava alla metà della dote eventuali donazioni della moglie nei confronti del marito. Il provvedimento mirava ad evitare che il marito, ammini-

strandando in modo poco accorto i beni ricevuti dalla moglie, non la riducesse a *demanar limosna*, come si legge in alcuni documenti <sup>(39)</sup>. Queste disposizioni parlamentari, come si nota dall'analisi degli atti matrimoniali, però, spesso si posero in contrapposizione alle consuetudini praticate nel passato.

Oltre i *capitula* emanati dai parlamenti, per tutto il periodo della dominazione spagnola, vi erano in vigore, in Sardegna, altre norme precedenti, come le disposizioni della Carta de Logu e le Ordinazioni dei Consiglieri di Castello. Tali norme, per esempio, stabilivano che per il matrimonio di una donna nobile fosse necessario il consenso dei genitori e dei tutori. Per il marito che non avesse rispettato tale disposizione era prevista l'impiccagione. La donna che si sposava segretamente dai genitori perdeva automaticamente la propria dote <sup>(40)</sup>. Gravi pene venivano comminate anche per chi ospitava nella propria casa gli sposi in occasione di tali matrimoni e per i testimoni che vi assistevano.

Particolarmente severe erano le norme per le unioni illegali riguardanti le varie forme di concubinato, nelle quali la responsabilità veniva fatta ricadere prevalentemente sulla donna tramite valutazioni di tipo morale. Tuttavia non erano escluse per le coppie illegali anche le responsabilità degli uomini.

Nelle disposizioni della Carta de Logu e nelle Ordinazioni dei Consiglieri di Castello, per esempio, venivano previste delle pene per i concubini e per gli adulteri. Il codice arborense stabiliva che se un uomo entrava per forza in casa di una donna maritata, ma non aveva con lei rapporti carnali, lei non era punibile, mentre l'uomo doveva pagare cento lire. Nel caso in cui fosse stata la donna ad andare a casa dell'uomo, essa veniva condannata alla fustigazione e alla perdita dei beni, mentre l'uomo a una multa di venticinque lire <sup>(41)</sup>. Le ordinazioni dei Consiglieri di Cagliari ribadivano tale multa <sup>(42)</sup>. Nel caso in cui una donna maritata avesse convissuto con un altro uomo, contro il volere del marito, si stabiliva una multa di cento lire per l'uomo, la fustigazione e la perdita dei beni per la donna <sup>(43)</sup>. A questo proposito si deve rilevare che il concubinato era proibito a donne e uomini sposati mentre era praticato, senza che si incorresse in alcuna sanzione, da celibi e da nubili. Le Ordinazioni dei Consiglieri di Castello prevedeva-

no una multa di cinquanta lire per l'uomo sposato che avesse avuto una concubina (44). Successivamente, con il Concilio di Trento, in una situazione di maggiore rigore, fu condannata qualunque forma di concubinato, anche per le persone libere da vincoli matrimoniali. A sostegno di questa disposizione le Prammatiche regie ordinarono che nessuna persona, di qualsiasi condizione, vivesse in stato di concubinato, sotto pena, per le persone di ceto sociale elevato, di duecento ducati e di bando dal luogo di residenza e, per le persone di ceti subalterni, di esilio dal regno per due anni (45).

Il matrimonio a comunione o *a sa sardisca* regolava i rapporti patrimoniali tra i coniugi, in alternativa al regime dotale. Si trattava di un sistema di patti ritenuto in linea con le antiche tradizioni dell'isola; veniva seguito in prevalenza tra i meno abbienti nelle campagne e nelle piccole città. Tuttavia la natura della comunione patrimoniale non si presentava in modo omogeneo ed univoco: veniva infatti praticata sia la comunione universale dei beni, sia quella dei soli acquisti ed utili maturati durante la vita matrimoniale (46).

La comunione totale dei beni veniva espressa come un *coiuviu a mesu a pare tantu in vida quantu in morte* (47); i beni del marito e della moglie formavano una massa unica e alla morte di uno dei due venivano divisi equamente, andando una metà al superstite e l'altra agli eredi del defunto. Si trattava della comunione totale di tutti i beni mobili ed immobili, presenti al momento del matrimonio e successivi, di proprietà dell'una e dell'altra parte, e di tutti gli acquisti e frutti comuni realizzati durante il matrimonio (48). L'amministrazione dei beni comuni era affidata al marito che, come attestano i capitoli matrimoniali redatti secondo il sistema alla *sardisca*, disponeva liberamente anche dei frutti per *millor poder supportar los carrechs del present matrimoni* (49). La comunione dei beni, una volta pattuita, non poteva essere sciolta per nessun motivo, se non per morte naturale (50).

I capitoli matrimoniali stipulati *a sa sardisca* attestano la comunione universale dei beni con *pactos y capitulaciones: ells dis coniuges sdevenidors fan comunio et unio et agermanament de tots y single bens mobles et imobles, movent que tenen y tendran* (51).

Questi documenti attestanti la comunione universale dei beni per-

durarono con formulari pressoché inalterati, dai primi del cinquecento fin verso la fine del XVII secolo <sup>(52)</sup>. Per esempio un documento che evidenzia la presenza della comunione universale dei beni è il testamento di Antonio Scardirone del 1557 rinvenuto dal Besta nel Condaghe di S.M. Betlem: *Item facio mensione qui cum sa dita mugere mia... semus coiuados a mesu pare a modo sardiscu inter nois verbalmente et sub bona fide firmadu et non posimus in parte tantu in vida comente in morte de tottu sos benes qui haviamus stantes et moventes e qui durante su anteditu matrimoniu Deus volente debiamus balanzare: et de tottu su qui mi promisit in doda su cuntentu et satisfadu; bogio per eo et cumandu qui appat sa mesidade de tottu sos benes stantes et moventes qui assu presente hamus et possedimus* <sup>(53)</sup>. Sulla stessa linea sono le parole dell'Olives, il quale nelle sue glosse alla Carta de Logu, sostiene che *contrahere matrimonium ad modum sardum est quod bona utriusque coniugum communicantur et intrant in communionem et dividuntur inter se vel suos eredes...* <sup>(54)</sup>.

Altri documenti invece, dimostrano la presenza nell'isola della contrattazione matrimoniale con la comunione dei soli lucri. E' il caso dei testamenti di Marco de Sori del 1477 e di Battista Frassu del 1550, rilevati dal Besta dal Cartulario di S.M. di Betlem dove si dice: *Item naro qui quoyay cum mugere mia Anthonina Murgia assu modo sardischu a mesu a pare et in sa domo hue habitamus ad sa meidade pro qui umpare l'amus megiorado. Et sos benes qui hamus assu presente hamus fatu et paradu umpare* <sup>(55)</sup>. La scheda 209 del Condaghe di Bonarcado evidenzia come i documenti tengano distinti i beni precedenti al matrimonio (*fundamentu*) dagli acquisti successivi (*compuru*) <sup>(56)</sup>. Significativa è la testimonianza in favore della comunione dei soli lucri offerta dalla scheda 62 del Condaghe di Trullas in cui, nella donazione che due coniugi fanno alla chiesa di S. Nicola, lei benestante offre case, terre e vigne, lui non avendo altro contribuisce con la metà dei frutti maturati durante il matrimonio: *Ego Bitoria Galle ci mi afferio a Sanctu Nichola de Trullas prossa anima mea et ponet poniobi su cantu apo et domos et terras et binias; et maritu meu Gosantine ponet ibi su pacu ciaet su pastinu ci pastinaimus umpare...* <sup>(57)</sup>.

La lettera relazione, scritta da Sassari nel settembre 1568 dal gesuita padre Baldassarre Pinas al Generale della sua Compagnia, a propo-

sito degli ecclesiastici che contraevano pubblico matrimonio, afferma che questi si sposavano tramite contratto (“scrittura”); in questo si stabiliva che i beni acquistati sarebbero stati divisi a metà:...*y casonse a media carta, qui dize que quiere dizir qui azen concierto entre si que los bienes que multiplicaren los partiran a medias...* (58).

Per il periodo precedente al XVI secolo, poche notizie vengono offerte dai codici locali, i quali, pur attestando la presenza del matrimonio *a sa sardisca* accanto a quello a dote, non fanno chiaro riferimento al tipo di comunione che veniva praticata. La Carta de Logu, infatti, con le sue vaghe e generiche allusioni, potrebbe riferirsi ad entrambe le forme di comunione. Anche l’analisi delle disposizioni degli statuti di Sassari non consente di determinare quale fosse la forma seguita.

Il Breve di Villa di Chiesa, in riferimento al matrimonio al *modo sardisco*, ordinava *che tutti habitatori di Villa di Chiesa, così Terramanesi come Sardi, stiano et siano ad una medesima ragione... Et se alcuno sardo habitatore della suprascripta Villa di Chiesa avesse alcuna moglie, la quale avesse presa al modo sardisco, cioè senza carta, et quella moglie non avesse carta di dote contro lo suo marito: che quella sua moglie non possa nè debba avere in detti beni dello suo marito alcuna ragione per alcun modo o consuetudine sardisca, se non in tanto quanto piacesse al marito suo di lassarli una carta publica e non per altro modo, e non possa lo dito marito lassarli a quella cotali sua moglie più che libbre xxx di alfonsini minuti... Tuctavia si intenda che se la moglie avesse dato dote al suo marito, non li possa lassare più che libre x d’alfonsini e non più...* (59). Il documento parla, quindi, di un modo *sardisco* senza “carta”, ovvero senza contratto. D’altro canto, però, sembra riferirsi alla comunione dei soli lucri e sembra tentare di scoraggiare ed ostacolare la consuetudine *sardisca* nella trattazione matrimoniale, ma senza ottenere alcun successo.

I cittadini di Iglesias e del territorio circostante continuarono, infatti, a seguire l’antica consuetudine della comunione nei due modi conosciuti, e specialmente quella universale, che si diffuse a tal punto da imporre il nome della città e del suo territorio, Gigerri, nella connotazione dell’istituto stesso; nei capitoli matrimoniali trattati con la comunione universale dei beni, questa viene infatti denominata come *usanca sardesca dicta de Gigerri* (60).

Con lo scioglimento del matrimonio pattuito con la comunione dei soli lucri, il superstite rientrava in possesso di ciò che aveva recato al momento delle nozze, partecipando alla divisione egualitaria dei soli acquisti ed utili maturati durante il matrimonio <sup>(61)</sup>. A tale riguardo le prammatiche aragonesi, regolamentando in Sardegna la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi disposero che *en los matrimonios, que sin pactos y capitulaciones se contrayeren, no entren en comunicacion, ni se comprehendan en lo tocante a la propiedad los bienes fitios, y rayzes o semovientes, que los dichos contrahentes tuvieren antes de dichos matrimonios, ni tan poco, los que despues des les sobre vinieren por testamento o ab intestato, donacion inter vivos o causa mortis, séu alias* <sup>(62)</sup>. E poco più avanti: *y que tan solamente puedan entrar y entren comunidad y beneficio de entrambos con los otros gananciales, los frutos de dichos bienes, y los que ellos ganaron con su industria, durante el dicho matrimonio, y no mas* <sup>(63)</sup>. In sostanza, nelle norme ufficiali, fu riconosciuta, per tacita pattuizione, la sola comunione dei beni acquisiti e degli utili percepiti dall'operosità dei coniugi durante la vita matrimoniale; tuttavia fu lasciata libertà di scelta nei confronti di altre contrattazioni che, comunque, avrebbero dovuto essere definite da regolare contratto <sup>(64)</sup>.

Nella Sardegna dei secoli XVI-XVII, quindi, si trova chiaramente attestata e diffusa la pratica del matrimonio *a sa sardisca*, sia nella forma della comunione universale che in quella dei soli utili. Per il periodo precedente, invece, non potendo disporre di una documentazione precisa, non è semplice determinare quale fosse la forma di comunione praticata maggiormente. Tuttavia, considerando la diffusione ed il consolidamento di entrambi i sistemi del matrimonio alla *sardisca* nel periodo della dominazione spagnola, risulta possibile affermare che tutte e due le forme di comunione possono risalire ad antiche consuetudini isolate. La tacita comunione dei soli guadagni, anche prima dell'introduzione da parte degli spagnoli delle norme che regolamentavano tali diritti, probabilmente trovava la sua giustificazione nel fatto che i coniugi, a causa della situazione reale di povertà nella quale versava la maggior parte delle persone, potendo recare poco o nulla nel patrimonio domestico o portando una quota equivalente, non sentivano il bisogno di garantire per iscritto la pattuizione. Non è escluso

però, che anche la comunione universale venisse trattata solo verbalmente e che si ricorresse alla pattuizione scritta e sancita dai capitoli matrimoniali, quando i contraenti sentivano il bisogno di mettersi al riparo da incertezze e ripensamenti futuri. E' quindi probabile che la Prammatica spagnola, stabilendo che la tacita pattuizione si riferisse alla comunione dei soli guadagni, mentre per le altre contrattazioni era necessaria la forma del contratto scritto, non portasse alcun mutamento alle antiche consuetudini, limitandosi a sancire legalmente la situazione precedente, ed assicurando ordine alla materia stessa. In tal modo si pose fine alla situazione fluttuante e di incertezza nelle contrattazioni matrimoniali, eliminando inoltre le liti che ne potevano seguire.

L'istituto del matrimonio alla *sardisca* fu affrontato da Raffaele Di Tucci in alcune opere nelle quali sostiene che la comunione dei beni che ne caratterizzava il contratto riguardava i "frutti" e gli "acquisti" realizzati durante il matrimonio; il Di Tucci chiarisce che "ciò che distingue il modo sardisco da quello a dote, non è il verificarsi nel primo di una confusione dei beni paterni della donna della propria linea paterna o materna con i beni paterni o materni del marito da quelli della moglie" (65).

Dal canto loro altri studiosi sostengono che il sistema della comunione dei beni aveva carattere molto più universale: cioè venivano considerati non solo i "frutti" e gli "acquisti" realizzati durante il matrimonio, ma anche tutti i beni che i coniugi possedevano al momento delle nozze. Secondo il Besta, i documenti sassaresi lasciano capire che nel matrimonio *a mesu pare assa sardisca*, la dote della donna si confondeva coi beni maritali e la messa della comunione era poi divisa a metà in occasione dello scioglimento del matrimonio (66).

Il Roberti, a seguito di uno studio riguardante gli atti notarili matrimoniali, afferma come il regime di tipo comunistico dell'epoca precapitalistica comprendesse tutti i beni posseduti dai coniugi al momento dell'unione ed inoltre riguardasse tutti i beni dei coniugi, anche quelli conseguiti successivamente (67).

Per quanto la pratica del matrimonio alla *sardisca* appaia remota e consolidata nella consuetudine, il problema delle sue origini resta in tutti i modi di difficile soluzione. A questo riguardo, come è noto, esiste una letteratura, orientata secondo parametri geografico-naturalistici

e storico-giuridici che, dal '700 fino ai primi decenni di questo secolo, ebbe come oggetto la realtà sarda, e che ha proposto ipotesi spesso tra loro antitetiche e talvolta poco attendibili. Per esempio, fin dal loro primo apparire risultavano poco convincenti quelle tesi secondo le quali certe istituzioni — fra queste il matrimonio alla *sardisca* e il regime collettivo delle terre — della tradizione sarda deriverebbero da un antico influsso germanico. Come è da tempo accertato, si tratterebbe di un fenomeno che non può avere un riscontro storico concreto in conseguenza degli scarsi contatti che il mondo germanico ha avuto con quello sardo sia nell'antichità che nel Medioevo barbarico; nè le similitudini di alcuni fatti cultural-strutturali giustificano di per sé concreti rapporti storico-culturali tra due sistemi economico-sociali, quantunque possa verificarsi la circostanza che gli influssi si possano diffondere attraverso le mediazioni di altre culture.

Sembra poco convincente anche la tesi che propone l'influsso romano-bizantino, dal quale, invece, sembra che derivi l'istituto del regime dotale piuttosto che quello del matrimonio alla *sardisca*. Inoltre, non ha mai convinto l'ipotesi dell'influsso iberico, in quanto le tradizioni matrimoniali sarde di questo tipo esistevano già nel periodo del controllo pisano dell'isola, che precede la massiccia acculturazione iberica in seguito alla dominazione aragonese e spagnola.

Più attendibile appare l'opinione che attribuisce l'origine della comunione ad una elaborazione indigena, nel periodo alto medioevale, quando la Sardegna, allentati i rapporti con Bisanzio e ripiegatasi al suo interno per sfuggire agli assalti barbareschi, portò avanti uno sviluppo autonomo delle sue istituzioni, in sintonia con le condizioni economiche e sociali indigene. La comunione dei beni rispondeva infatti ai bisogni della società sarda, non solo per una facilitazione della procedura contrattuale, ma soprattutto per l'esigenza di incrementare la coesione familiare.

In conclusione ci sembra che la famiglia sarda, nei secoli passati, fosse costituita da un nucleo omogeneo e chiuso in sé stesso, composto da genitori, figli ed eventuale servitù. Al suo interno, l'individuo trovava il luogo ed il significato della propria esistenza materiale, affettiva e morale. La precarietà delle condizioni della vita politica, so-

ziale ed economica e, nel contempo, la diffidenza o indifferenza per le istituzioni dello Stato favorivano il rafforzamento della coesione e della solidarietà del nucleo familiare, considerato tradizionalmente come unico punto di riferimento e di protezione.

Il rapporto famiglia-abitazione era molto stretto tanto che l'aggregato domestico veniva individuato come l'insieme delle persone che vivevano *en case de o domu de*. L'autorità familiare dipendeva dal possesso dell'abitazione. Se un padre o una madre andavano ad abitare a casa di un figlio o di una figlia erano considerati membri di quell'aggregato domestico; allo stesso modo, un figlio o una figlia sposati, finché stavano nella casa dei genitori erano considerati membri di quell'aggregato domestico.

In questo contesto, condizione femminile e subordinazione sociale delle donne costituivano due aspetti e due occasioni di una realtà molto complessa che, in questa sede, per esigenze di brevità non è stato possibile affrontare in modo ampio. In tutti i modi attraverso i documenti e i problemi analizzati e affrontati è stato possibile intravedere che la situazione della donna, in Sardegna, si prestava a due differenti ordini di considerazioni: da un lato la sua condizione giuridica, riconosciuta per disposizioni e norme e data dal potere che la donna stessa esercitava nei processi costitutivi della società; dall'altro la sua condizione reale e le sue funzioni sociali elaborate dalla comunità e soprattutto dal gruppo maschile che, proprio nella comunità, esercitava le più forti espressioni di egemonia economica ed ideologica.

Nella Sardegna tradizionale, tuttavia, la dignità della donna, come si è potuto considerare da quanto si è precedentemente argomentato, era sicuramente espressa e valorizzata dall'istituto matrimoniale della comunione dei beni che, anche dovendosi identificare con la comunione dei soli acquisti e frutti realizzati insieme al coniuge durante il matrimonio, poneva comunque la stessa donna in una condizione di formale parità nei confronti del marito. A questo proposito è rimarchevole il fatto che, nel matrimonio con contratto a comunione dei beni, pur con il consenso del consorte, alla donna era consentito stipulare contratti, disporre dei beni posseduti ed eventualmente alienarli. La donna, inoltre, in tale consuetudine, non perdeva la propria dignità giuridica e posizione sociale con la morte del marito; la vedova, infatti, suc-

cedeva al marito in tutte le responsabilità che riguardavano l'amministrazione patrimoniale della casa, dei beni e della famiglia in generale; diventava, di fatto, nelle sue responsabilità operative e nelle sue prerogative giuridiche, una sorta di *domina et usufructuaria*.

Nella tradizione sarda, in generale, i figli, quando arrivavano al matrimonio, erano legittimati a formare una nuova famiglia autonoma da quella paterna sia sul piano economico, sia su quello ideologico; in questo modo avveniva una reale emancipazione dalla potestà paterna. Tuttavia, i legami con la famiglia di origine, oltre ai rapporti affettivi dovuti come dovere morale, talvolta, venivano alimentati da attività e interessi di lavoro conservati presso l'impresa paterna fosse essa impegnata nel settore agro-pastorale o nei comparti dell'artigianato del sistema preindustriale.

L'apparente assenza di qualsiasi discriminazione di sesso, per quanto riguardava la divisione di beni al momento della spartizione dell'eredità familiare, inoltre, sembra testimoniare un certo stato di riconoscimento di parità e di equanime giustizia fra i figli diventati eredi di un certo patrimonio.

D'altro canto, però, a livello di immagine femminile, questo sistema non riconosceva alle donne un'importanza sostanziale paritaria rispetto a quella socialmente esercitata dagli uomini nell'ambito della comunità; in tale ambito questa parità formale non produceva conseguenze per quanto riguardava il ruolo riservato alle donne che, in tutti i modi, veniva riconfermato subalterno a quello degli uomini.

L'universo femminile veniva organizzato all'interno di ambiti che si ponevano come diversi e separati rispetto a quelli riservati agli uomini. Lo spazio riconosciuto alle donne, come è noto, era quello domestico. In questo, esse potevano esplicitare ed imporre la propria opera e la propria autorità in settori e problemi che riguardavano la casa e la famiglia, intese come dimensione domestica orientata verso l'interno più che verso l'esterno, cioè, verso gli "estranei". Ma, anche in questo spazio, nella sostanza delle cose, il primo responsabile restava il marito. Egli impersonava, nei fatti e nella legittimazione culturale della comunità così come nel riconoscimento delle norme istituzionali che vi si correlano, il capo della casa e, in primo luogo, della moglie, sebbene a questa venisse riconosciuto il ruolo di seconda autorità della

famiglia ma assolutamente subalterna al marito.

Infatti, più che in quella della dimensione giuridica, nella quale si riconosceva la parità tra donne e uomini in nome dei comuni diritti di successione all'eredità, era proprio nel contesto familiare e in quello della considerazione sociale che si determinavano i presupposti oggettivi della subordinazione della donna. Tuttavia, il riconoscimento di parità restava spesso sul piano dei principi di diritto in quanto nella pratica spesso si determinavano delle sperequazioni nella spartizione dei beni ereditari. Si pensi, per esempio, alle forme di divisibilità preferenziale che spesso erano svantaggiose per le donne. Inoltre, i beni dotali e quelli successori portati dalla moglie erano affidati al marito per amministrarli a vantaggio della famiglia.

Anche negli ambiti che giuridicamente risultavano paritetici, un'analisi che vada oltre la dimensione formale della norma giuridica, mostra che nella prassi consuetudinaria le donne occupavano un posto secondario. Quindi, il potere che alla donna veniva attribuito non solo non si traduceva, in pratica, in una condizione di parità a tutti i livelli, ma al contrario veniva occultato dall'apparato culturale che conduceva ad affermare e a ribadire, in ultima istanza, il predominio del maschile sul femminile. Così tale apparato socioculturale concorreva a mantenere inalterata una situazione di egemonia e subaltermità nella quale il dover essere della donna non diventava mai l'essere.

## Note

- 1) L.K. Berkner, F.F. Mendels, *Sistemi di eredità, struttura familiare e modelli demografici in Europa*, in M. Barbagli (a cura di), *Famiglia e mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 216-234
- 2) W. Goldschmidt, E. Jacobson Kunkel, *Sistemi di eredità e struttura della famiglia contadina*, in M. Barbagli (a cura di), *Famiglia...*, op. cit., pp. 187-215
- 3) F. Cherchi-Paba, *Evoluzione storica dell'attività agricola, caccia e pesca in Sardegna*, vol. 1, IV, Cagliari 1974-77; U. Mondolfo, *Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*, in *Rivista Italiana di Scienze giuridiche*, vol. XXXVI, fasc. 1.11, Torino, 1903; ; R. Di Tucci, *La proprietà fondiaria in Sardegna nell'alto Medioevo ai giorni nostri - Studi e documenti di storia economica e giuridica*, Cagliari, 1928
- 4) F. Cherchi-Paba? *Evoluzione storica dell'attività...*, op.cit., p. 279
- 5) Ivi, vol. II, pp. 281-282; M. Pinna, *Le ordinazioni dei Consiglieri di Cagliari*, in "Archivio Storico Sardo", XVII, 1929, pp. 1-272
- 6) Carta de Logu, cap. IX; A. Era, *Interferenze e coordinamento di fonti legislative nella Sassari dei secoli XIV e XV*, in "Studi Ssassaresi", XII (1934), p. 43; R. Di Tucci, *Il Libro verde della città di Cagliari*, Soc. Ed. It., Cagliari, 1925.
- 7) Archivio comunale di Cagliari, Capitoli Matrimoniali del notaio P. Andrea Carnicer, Inventario Lippi, vol. 411
- 8) R. Di Tucci, *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medioevo*, in "Archivio Storico Sardo", Cagliari, 1924, pp. 23-24
- 9) Ivi, p. 25
- 10) E. Besta, *La Sardegna medioevale*, Forni ed., Bologna, vol. II, p. 181
- 11) R. Di Tucci, *La successione nei beni dei figli intestati nel diritto sardo e catalano*, in "Rivista Italiana di Scienze Giuridiche", 1915, p. 317
- 12) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 181 ss.
- 13) L.K. Berkner, F.F. Mendels, *Sistemi...*, op.cit.
- 14) Archivio di Stato di Cagliari, Atti Notarili, Ins. Igl. vol. 280, N. Scarxoni, test. di Joana Pina, a. 1572
- 15) Archivio di Stato di Cagliari, Atti Notarili, Ins. Igl. vol. 280, a. 1572; Statuti Ssassaresi, I, XLV, Madau Diaz, p. 180
- 16) Carta de Logu, cap. XCVII
- 17) Statuti Ssassaresi, II, Madau Diaz, p. 45; E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 148
- 18) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., pp. 173-177; R. Di Tucci, *Il diritto...*, op. cit., p. 21; R. Di Tucci, *La vedova nel diritto e nell'economia sarda*, Roma, 1915, pp. 4-13; M. Roberti, *Per la storia dei rapporti patrimoniali*

- li fra coniugi*, in “Archivio Storico Sardo”, Cagliari 1908/9, vol. 4, fasc. 3-4, pp. 273-292
- 19) M. Roberti, *Per la storia dei rapporti...*, op. cit., pp. 288-290; E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 175
- 20) Archivio di Stato di Cagliari, Atti Notarili, Ins. Ca, v. 1552, n. Ordà
- 21) Negli atti esaminati il valore della dote varia da un minimo di 50 lire ad un massimo di 4000 lire sempre in moneta *callaresa*
- 22) Archivio di Stato di Cagliari, Atti Notarili, Ins. Ca, v. 1552, n. Ordà
- 23) Si trattava per lo più della terza parte della dote. Sugli atti esaminati solo sei variano la suddetta percentuale.
- 24) Il minore non aveva piena capacità di disporre del suo patrimonio fino al raggiungimento della maggiore età. Questa, secondo la Carta de Logu, veniva raggiunta ai 18 anni, mentre nei capitoli matrimoniali viene indicata ai 25 anni.
- 25) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 279. Questa disposizione viene ripetuta immutata nei vari capitoli matrimoniali esaminati.
- 26) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., pp. 279-281; R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., pp. 12-13
- 27) F. Vico, *Leyes y pragmaticas reales del Regno de Sardeña*, Cagliari, 1714, t. II, tit. XXXX, cap. II, p. 208
- 28) R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., p. 12; G. Dexart, *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari s.d., t. II, lib. VI, tit. XVI, cap. II, p. 483
- 29) G. Dexart, *Capitula...*, op. cit., t. II, lib. VI, rit. XVI, cap. VI, p. 484
- 30) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 281
- 31) G. Dexart, *Capitula...*, op. cit., t. II, lib. VI, tit. XVI, cap. VIII, p. 485
- 32) I capitoli matrimoniali esaminati. M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 281
- 33) G. Dexart, *Capitula...*, op. cit., 1 c., cap. V, p. 484
- 34) R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., pp. 10-11
- 35) G. Dexart, *Capitula...*, op. cit., t. II, lib. VI, tit. XVI, cap. III, pp. 483-484
- 36) Ivi, t. II, lib. VI, tit. XVI, cap. IV, p. 484
- 37) Gli atti notarili evidenziano come le norme venissero eluse utilizzando il seguente formulario: ... e no res menis (il marito) assegura (alla moglie) lo arri de plor y altres drets a les restant vindes, iuxta la antiga consuetud en la present ciutat de Caller observada, pertinents, non obstant lo capiolo del parlament per lo Sp.le don Angel de Villanova quondam... celebrat, al qual, per virtut de iurament infrascrit, expressament renuntia. Appendice documentaria
- 38) R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., p. 1
- 39) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 281
- 40) M. Pinna, *Le Ordinazioni...*, op. cit., pp. 190-218
- 41) Carta de Logu, cap. XXII

- 42) M. Pinna, *Le Ordinazioni...*, op. cit., pp. 190-218
- 43) Ivi, p. 217
- 44) Ivi, p. 231
- 45) F. Vico, *Leyes y pragmaticas...*, op. cit., t. II, tit. 39, cap. 21, p. 165
- 46) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., pp. 173-175; R. Di Tucci, *Il Diritto pubblico*, pp. 21-23; R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., pp. 5-7; M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., pp. 273-292; E. Mura, *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra coniugi nella Sardegna medioevale*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", anno II, n. 2, ed. Gallizzi, Sassari, 1976, pp. 143-149; E. Mura, *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", anno V, ed. Poddighe, Sassari, 1979, pp. 125-138; F. Ercole, *Sulla forma originaria della comunione dei beni fra coniugi nel diritto medioevale sardo*, in "Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari", anno XIII, Cagliari, 1922, pp. 2-105; E. Cortese, *Appunti sulla storia giuridica sarda*, Milano, 1964, pp. 71 ss.; A. Marongiu, *Il matrimonio "alla sardisca"*, in Archivio Storico Sardo di Sassari, ed. Moderna, Sassari, 1981, pp. 85-93
- 47) E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Padova, 1933, p. 160
- 48) Ibidem
- 49) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 286
- 50) Ivi, pp. 286-287
- 51) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 284
- 52) Ivi, p. 285
- 53) E. Besta, *La famiglia...*, op. cit., p. 174
- 54) G. Olives, *Commentaria et glosa in Cartaru de Logu*, Cagliari, 1708, n. 22, p. 160
- 55) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 174
- 56) *Condaghe di Santa Maria di Bonarcado* (a cura di M. Virdis), Oristano, 1982
- 57) A. Marongiu, *Consuetudine canonica. Nozze proibite e comunione di beni*, in "Studi Sardi", Sassari, 1948, p. 135
- 58) Breve di Villa di Chiesa, II, c. 3, in M.H.P. col. XVII
- 59) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 173; M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., pp. 291-292
- 60) R. Di Tucci, *La vedova...*, op. cit., p. 6
- 61) F. Vico, *Leyes y pragmaticas...*, op. cit., t. II, tit. 40, cap. 2, p. 199
- 62) Ibidem
- 63) Ibidem; M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., p. 373
- 64) R. Di Tucci, *La successione nei beni dei figli...*, op. cit., p. 22
- 65) E. Besta, *La Sardegna...*, op. cit., p. 174
- 66) M. Roberti, *Per la storia...*, op. cit., pp. 282-284